



Il problema del diritto alla genitorialità della madre detenuta: brevi considerazioni a margine del volume di S. ANASTASIA, T. EFFER (a cura di) *Madri e non solo. Ricerche interdisciplinari sul carcere delle donne e le sue alternative*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, pp. 250*

di Nicoletta Castellano**

SOMMARIO: 1. Introduzione –2. La difficile coesistenza tra mondo dell’infanzia e mondo carcerario
2.1 Per una ricognizione delle fonti internazionali e interne sul punto –3. Alcuni dati giurisprudenziali –4. Conclusioni

1. Introduzione

Lo psicoanalista e psichiatra britannico John Bowlby riteneva, nel suo volume “Attaccamento e perdita. Vol.1: L’attaccamento alla madre”¹ che il distacco dalla madre, per un infante in tenera età, rappresenti una perdita traumatica che lo rende impossibilitato a svolgere i primi approcci al mondo esterno.

Sicuramente, la teoria psicoanalitica di Bowlby è un *fil rouge* per comprendere le mosse che hanno ispirato gli autori di questo volume collettaneo, curato da Stefano Anastasia e Tatiana Effer.

Infatti, se il fulcro degli scritti è il carcere femminile, un dato che ineludibilmente emerge dalla trattazione di questo macro-tema è legato al ruolo che biologicamente una donna *può* (e non necessariamente deve) svolgere nella società civile, ossia quello di madre.

Da tempo gli addetti al settore si interrogano sulla legittimità e sull’accettabilità della convivenza tra madre detenuta e figlio come ristretto collaterale² nel contesto penitenziario.

È indubbio che si debba operare un contemperamento tra due diversi interessi: da un lato, vi è la necessità in capo allo Stato di reprimere, ma soprattutto rieducare³ la donna

* Contributo sottoposto a *peer review*.

** Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Sapienza Università di Roma.

¹ J. BOWLBY, *Attaccamento e perdita. Vol. 1: L’attaccamento alla madre*, trad. it. di Lina Schwarz e Maria Antonietta Schepisi, 1999, Bollati Boringhieri

² Con questa espressione si intende la c.d. vittima collaterale, ossia il bambino che si ritrova a vivere recluso al pari del proprio genitore, in questo caso la madre. Sul punto, cfr. R. MANNING, *Punishing the innocent. Children of incarcerated and detained parents*, in *Criminal Justice Ethics*, 2011, 30(3), 267-287. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2011.628830>; O. ROBERTSON, *Collateral Convicts: If my parents go to prison, what happens to me?*, 2011.

³ Questo secondo quanto disposto dall’art. 27, c. 3, Cost.

detenuta che ha commesso un reato (o che si trova ristretta in sede cautelare in attesa di giudizio); dall'altro, vi è la necessità di dare attuazione al testo costituzionale nella parte in cui esso garantisce il diritto alla genitorialità⁴, in particolar modo tenendo conto del ruolo biologicamente necessario della madre nei confronti della propria prole.

Cionondimeno, le condizioni legislative attualmente sembrano essere difficili al fine della garanzia di un sano rapporto madre-figlio in un contesto antisociale qual è quello penitenziario.

Accettando la tesi che vuole il carcere come una para-realtà sociale in cui, tuttavia, non si realizza l'art. 2 Cost. in quanto sono inibiti tutti gli impulsi volti a realizzare la personalità umana⁵ (anche se così non dovrebbe essere, alla luce di un disilluso nucleo giuridico essenziale quale quello contenuto nell'art. 27, c. 3, Cost.), comunque si deve sempre tenere a mente che è la Costituzione a informare l'ordinamento italiano, in quanto fonte super-primaria.

Anche alla luce di una realtà fattuale tristemente diversa, che vede ancora le carceri come luoghi di segregazione, repressione e deterrenza, è la finalità rieducativa e di risocializzazione che deve essere preponderante.

La situazione, già fortemente compromessa a livello di popolazione maschile, sembra essere ancor più complicata per le donne detenute, le quali spesso si trovano a dover scendere a compromessi con la maternità e la necessità di badare a bambini in tenera età, che necessitano di cure e attenzioni costanti, sia fisiche sia morali.

Il volume, suddiviso in otto capitoli, è tendenzialmente scritto dalle donne per le donne, in quanto soltanto i primi due capitoli sono stati redatti da accademici maschi⁶ e hanno una funzione principalmente introduttiva del tema, trattato nella sostanza da saggi femminili.

2. La difficile coesistenza tra mondo dell'infanzia e mondo carcerario

Un dato ineludibile emerge dalla lettura del volume: le donne rappresentano una percentuale minima della popolazione penitenziaria complessiva⁷.

⁴ Gli articoli costituzionali cui si fa cenno sono il 29, 30, 31 e 37. Il 37 sembra risultare di particolare interesse: seppur riferito alla madre lavoratrice, esso sancisce la fondamentale funzione familiare della madre, nonché anche la necessità di proteggere adeguatamente il rapporto di filiazione. Si ritiene quindi che questo articolo abbia portata applicativa anche nei confronti della madre detenuta poiché comunque è madre e per questo lo Stato deve garantire un'adeguata tutela del rapporto con la prole, specialmente in tenera età. Per maggiori approfondimenti, v., *ex plurimis*, E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella "sua essenziale funzione familiare" a settant'anni dall'approvazione dell'art. 37 Cost.*, in *Federalismi.it*, fascicolo speciale n. 5/2019, 67 ss.; F. COVINO, voce *Donna lavoratrice (dir. cost)*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Digesto disc. pubbl., Agg.*, UTET, Torino 2015, 128 ss.

⁵ G. M. FLICK, *Il carcere nella Costituzione*, prefazione in *Per una giustizia "dega del senso ultimo dell'essere umano". Cento anni di impegno e di presenza di Sesta opera San Fedele (1923 – 2023)*, a cura di G. CHIARETTI, Milano, 2023, Editore Mimesis.

⁶ I primi due contributi sono di Stefano Anastasia e Pasquale Bronzo; i seguenti, che entrano nel vivo della vicenda sono di: Antonella Massaro, Sofia Ciuffoletti, Sarah Grieco, Giulia Mantovani, Tatiana Effer e Antonia Menghini.

⁷ Attualmente, nel 2025, le donne costituiscono il 4,4% della popolazione carceraria complessiva. Di questa piccola fetta, il 40% è costituito da detenute straniere (con prevalenza di nazionalità romena, nigeriana e bosniaca). Cfr. p. 9 del volume qui recensito, ad opera di P. BRONZO, *Donne e carcere: un'introduzione*.

Se già questo potrebbe essere un fattore di per sé compromissorio per la garanzia dei diritti fondamentali delle donne detenute, la difficoltà è acuita dalla maternità, sia nella fase precedente sia successiva al parto.

Far nascere un bambino in carcere (o comunque fargli trascorrere i primi anni di vita in un contesto inibitorio quale quello penitenziario) rappresenta in realtà una menomazione che sin dal principio rischia di trascinarsi per tutta la vita dell'infante.

Sicuramente, è d'obbligo contemperare la necessità di far crescere il figlio con la madre e quella, di contro, di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza sociale, finalità principale per cui il carcere esiste.

Se in principio si è detto che la teoria dell'attaccamento e della perdita di Bowlby è essenziale per comprendere il meccanismo di contemperamento delle esigenze che dev'essere operato in suddetto contesto sociale, altresì non si deve perdere di vista che l'ordinamento penitenziario, la L. n. 354/1975, tenta di tutelare già, seppur con sforzo, le donne detenute.

Lo sforzo è duplice: da un lato, si tratta di una materia estremamente frastagliata e il legislatore si è, negli anni, trovato in difficoltà per garantire tutele e diritti alle donne-madri; dall'altro lato, si deve dare conto della tutela differenziata di genere che dev'essere osservata in favore delle donne.

In realtà, lo sforzo del legislatore del 1975 è stato minimo: un unico riferimento alle detenute è contenuto nell'art. 14 ord. pen., che si limita a sancire che le donne debbano essere separate dagli uomini e che le madri possano tenere con sé la propria prole fino al compimento dei tre anni di età dei bambini.

Le falle sono molteplici.

Principalmente, si fa riferimento alla tutela ginecologico-ostetrica, alla somministrazione (e, prima ancora, all'accessibilità) di farmaci prettamente femminili (quali la pillola anticoncezionale e la pillola abortiva) e all'accesso agli strumenti igienico-sanitari che sono essenziali per garantire il *best interest of the child*⁸ (supporti di igiene primaria e crescita, quali pannolini, adeguati spazi per la pulizia del bambino e cibo pediatrico).

Qualora, infatti, la donna detenuta si trovi in stato di gravidanza, è necessario che siano osservate cautele tali da non inibire la dignità della donna incinta, conferendo anzi alla stessa un opportuno e sufficiente supporto psicologico e medico in modo tale che la donna possa condurre una gravidanza serena e il più possibile simile ad una gestazione *extra moenia*.

⁸ Seppur resa in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA), importante è stata la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, con cui i Giudici della Consulta hanno ribadito la centralità ordinamentale del "miglior interesse del minore": cfr. Massima 46862 e, per bibliografia, *ex multis*: F. COVINO, *Diciture ministeriali e «legittima conformazione» del nucleo familiare (nota a Cass., sez. prima civile, sentenza n. 9216 del 2025)*, in www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it, 2025, num. 5; A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in www.diritticomparati.it, 2025, num. 2.

2.1 Per una ricognizione delle fonti internazionali e interne sul punto

Sono di particolare pregio gli sforzi storico-ricostruttivi e statistici che ogni anno le associazioni a tutela dei detenuti sopportano per avviare indagini sullo stato di salute delle carceri italiane.

In particolar modo, Antigone è schierata in prima linea: prendendo quale fondamento i *report* effettuati da questa associazione, si ravvisa una sostanziale insufficienza delle regole interne a tutela delle donne detenute⁹.

Sono soltanto due gli articoli che espressamente dedicano qualche comma alle donne: l'art. 14 (citato poc'anzi) e l'art. 19, riformato nel 2018, in cui si fa riferimento alle attività di rieducazione culturale destinate alle donne detenute, le quali – sulla scia delle Regole Penitenziarie Europee¹⁰ – è bene che non vengano relegate alle classiche attività femminili (anacronisticamente parlando) quali la sartoria o il ricamo; piuttosto, le attività di recupero sociale devono essere accademiche e professionalizzanti, al pari di quanto si garantisce alla popolazione penitenziaria maschile.

Le conquiste sono state recenti anche in tema di assimilazione tra lavoro all'esterno e cura dei figli: a tal proposito sembrano conformi a Costituzione gli articoli 21-*bis* e 21-*ter* della L. n. 354/1975 nella parte in cui prevedono questa assimilazione: ad essere padrone è l'art. 37 Cost., intitolato alla tutela della madre lavoratrice alla quale comunque devono essere garantiti i mezzi idonei per far sì che questa non perda il proprio nucleare ruolo familiare a causa dell'attività lavorativa.

Perdono di senso tutte le rimostranze (citate, seppur in contesti geografici e giuridici differenti, anche nel volume qui recensito, come la sentenza EDU *Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* e *Ēcis c. Lettonia*) sollevate dagli uomini: è il grimaldello dell'eguaglianza sostanziale a fondare la *ratio* dell'art. 37 Cost.

Se è vero che quindi la realtà carceraria sembra essere più dura per gli uomini a rigore di tenore legislativo, è necessario che il legislatore riconosca le complessità connaturate all'essere donna e semplifichi le situazioni che, se venisse applicato ciecamente e assiologicamente il principio dell'eguaglianza formale in virtù del comma 1 dell'art. 3 Cost., rischierebbero di affossare ancora di più la personalità morale delle donne detenute.

Innanzitutto, emerge un dato statistico rilevante: principalmente le donne detenute sono tali in virtù di reati legati al narcotraffico e contro il patrimonio, in casi rarissimi per illeciti penali di violenza contro la persona.

⁹ <https://www.rapportoantigone.it/>.

¹⁰ Adottate nel 1987 e aggiornate nel 2006 e – da ultimo – nel 2020, con esse il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha inteso stabilire delle linee guida chiare e univoche sul trattamento dei detenuti in ambiente europeo. Sul punto, per note dottrinarie, v. E. ZANETTI, *Il Comitato del Consiglio d'Europa aggiorna le Regole Penitenziarie Europee*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5/2020, 1013 ss.

Ciò ha indotto per molto tempo a pensare che le donne fossero naturalmente inclini alla *infirmetas sexus*¹¹, ad una bontà d'animo maggiore rispetto agli uomini: questo orientamento è in realtà frutto di un atteggiamento fortemente paternalistico.

In ogni caso, il legislatore – oltre a riformare l'ordinamento penitenziario aggiungendo commi qua e là e articoli *ad hoc* – si è sforzato ulteriormente di riordinare la disciplina esistente in materia con la legge n. 62/2011, meritevole di aver introdotto previsioni specifiche per le donne e le detenute madri nel codice di procedura penale, nelle disposizioni dedicate alla fase cautelare del procedimento penale.

In particolare, l'introduzione di maggior pregio risulta essere quella dell'Istituto a custodia attenuata per le detenute madri, il cui acronimo, ICAM, si rinviene all'interno di tutto il volume: si tratta di luoghi di detenzione a cautele ridotte presso cui vengono trasferite le madri detenute assieme alla propria prole al fine di garantire un migliore temperamento tra il *best interest of the child* e le esigenze di pubblica sicurezza.

Tuttavia, questi luoghi hanno riscosso scarso successo in quanto onerosi sul bilancio dello Stato e si sono rivelati insufficienti a garantire pienamente l'art. 27, c. 3, Cost.; inoltre, il Decreto Sicurezza III (D. l. n. 48/2025) ha vanificato ogni prospettiva *in melius* poiché «ha cancellato la sospensione obbligatoria della esecuzione penale in capo a donne incinte o madri di figli minori di un anno di età e ha previsto un generalizzato ricorso agli ICAM, rivitalizzati proprio quando l'Amministrazione penitenziaria aveva sostanzialmente deciso di superarli»¹².

Nonostante si sia illustrato che una delle principali criticità della detenzione femminile è la maternità, risultano paradossalmente più tutelate le donne-madri piuttosto che le donne assolutamente intese: ad aiutare la condizione della madre è l'infante stesso, che viene posto al centro della tutela in quanto minore e bisognoso di affetto e cure.

Spostandosi su altri versanti, in ambito sanitario, di fatto, le carenze medico-assistenziali sono lampanti anche a carico dei detenuti uomini e questo lo si deduce, in primo luogo, dall'incremento esponenziale che stanno conoscendo le psicopatologie e gli atti anticonservativi nell'ambiente penitenziario.

Ancor più difficile attuare un piano medico “di genere”: oltre alle visite di *routine* che riguardano tutta la popolazione detentiva, le donne necessitano di cure ginecologiche che devono poter essere garantite con cadenza periodica che varia soggettivamente da persona a persona (somministrazione di farmaci che devono essere adeguatamente valutati, somministrazione del PAP-test, *screening* di prevenzione oncologica, solo per fare qualche esempio).

A livello internazionale, le fonti sono molteplici e apparentemente anche più incisive rispetto a quelle nazionali.

¹¹ M. GRAZIOSI, *Infirmetas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2005; P. BIAVASCHI, P. BOZZATO, P. NITTI (a cura di) *Infirmetas sexus. Ricerche sugli stereotipi di genere in prospettiva multidisciplinare*, Mimesis Edizioni, 2020.

¹² S. ANASTASIA, *op. ult. cit.*, p. 2.

In sintesi, il primo documento in materia di tutela delle donne è la CEDAW¹³ (*Convention for the elimination of all forms of discrimination against women*), adottata nel 1979 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Si tratta di uno strumento giuridicamente vincolante che ha ispirato tutte le regole successive, quali ad esempio le Regole Penitenziarie Europee, le Regole ONU “*Mandela Rules*” del 2015, le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato “*Bangkok Rules*” (2010) e le Raccomandazioni delle Nazioni Unite (“*Tokyo Rules*”) per una coerente strategia di riforma del sistema di applicazione delle misure alternative alla detenzione del 2007.

Ad oggi, si rileva una scarsa adesione alle predette regole da parte del sistema legislativo italiano, in quanto le stesse sono recessive (essendo atti normativi che, seppur nominalisticamente vincolanti, vengono trattati al pari di *soft law*) rispetto alla normativa italiana.

3. Alcuni dati giurisprudenziali

Un caso giurisprudenziale di interesse riportato nel volume è relativo alla sentenza EDU *Korneykova e Korneykov c. Ucraina*¹⁴, con cui i giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: dall'Autorità giudiziaria ucraina è stato violato il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

Il giudizio trae origine da un processo per rapina a carico di Korneykova, la quale era stata sottoposta a trattamenti inumani e degradanti in quanto, nel 2012, aveva dato alla luce un figlio in carcere. La donna aveva lamentato di essere stata legata al letto durante la fase del parto e del *post partum* e di essere stata tradotta in udienza all'interno di una gabbia metallica dinanzi ai giudici del processo interno.

Per i giudici alsaziani è stato semplice accertare la violazione dell'art. 3 CEDU sulla base, però, di una prospettiva pionieristica: quella di genere.

Ci si permette di asserire che la questione della gabbia metallica avrebbe rivestito un trattamento immorale e anti-giuridico anche a carico di un uomo detenuto¹⁵; tuttavia, la delicata fase della gravidanza e dell'allattamento in condizioni inumane ha costituito il grimaldello tramite cui la Corte EDU è riuscita a condannare l'Ucraina.

¹³<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

¹⁴ S. CIUFFOLETTI, *Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human Rights’ case law on women in prison*, in *Revista Direito e Práxis*, vol. 11, no. 2, 1275-1311, 2020, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

¹⁵ Questo principio è stato introdotto con un'altra sentenza EDU, ossia *Svinarenko e Slyadnev c. Russia*, [GC], nos. 32541/08 and 43441/08, § 138, ECHR 2014, di cui al volume che si recensisce: S. CIUFFOLETTI, *La Corte Europea dei Diritti Umani e la prospettiva gender-oriented nella tutela dei diritti delle donne detenute*, in S. ANASTASIA, T. EFFER, (a cura di), *Madri e non solo. Ricerche interdisciplinari sul carcere delle donne e le sue alternative*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, p. 48. In questa sentenza, è stato ribadito il principio per cui la detenzione in gabbia è già di per sé «un affronto alla dignità umana».

Per giustificare la propria scelta la Corte ha fatto riferimento alla CEDAW, alle regole di Bangkok, alle direttive dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), nonché anche alla serie di regole relative al parto delle donne detenute redatte del CPT, ossia il Comitato per la prevenzione della tortura.

Altri dati giurisprudenziali rilevanti emergono, sempre all'interno della giurisprudenza EDU, in *Khamtokbu e Aksenbik c. Russia*¹⁶ e *Ēcis c. Lettonia*.

La prima causa riguardava due uomini che erano stati condannati alla pena dell'ergastolo in virtù dell'art. 57 del Codice penale russo, che prevede questa particolare pena per reati di particolare gravità facendo però espressa eccezione in relazione alle donne, alle persone di età inferiore ai 18 anni al momento in cui il reato è stato commesso, o superiore ai 65 anni al momento della pronuncia della sentenza definitiva.

I ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dell'art. 14 della stessa Convenzione (divieto di discriminazione).

La questione fu rimessa alla Grande Camera, che la liquidò con facilità affermando il principio di maggiore vulnerabilità della donna e della possibilità biologica della maternità, richiamando la CEDAW in modo preponderante.

In realtà, la questione in oggetto presentava complessità di duplice matrice: oltre alla questione di genere, che pure ha avuto pochi risvolti problematici sul tema, venivano richiamate le sentenze EDU in tema di ergastolo (e, più precisamente di ergastolo non revisionabile) quali *Murray c. Paesi Bassi*¹⁷ e *Vinter c. Regno Unito*¹⁸, che statuivano il principio per cui la pena detentiva sia legittima solo se orientata alla rieducazione e al reinserimento sociale.

In conclusione, un suggestivo parallelismo può essere condotto tra la sentenza n. 52/2025¹⁹ della Corte costituzionale e la seconda delle sentenze richiamate, *Ēcis c. Lettonia*.

Questa sentenza trae origine da una doglianza del ricorrente che chiedeva di poter accedere ad un permesso di congedo parentale pur trovandosi in regime detentivo chiuso.

La differenza di genere è prevista dalla legge lettone poiché, per lo stesso reato, le donne sono inserite in istituti penitenziari parzialmente chiusi, mentre agli uomini tocca una sorte più dura.

¹⁶ F. ZACCHÈ, *Monitoraggio Corte EDU Gennaio 2017*, artt. 5 e 14 CEDU, a cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè, in DPC – Diritto penale contemporaneo, 13 marzo 2017, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5275-monitoraggio-corte-edu-gennaio-2017>.

¹⁷ G. BERTOTTI, *Riflessioni e analisi in tema di tutela della salute mentale in carcere: la sentenza Murray c. Olanda*, in *Giurisprudenza Penale*, 2017.

¹⁸ F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, *Nota a Corte EDU*, Sez. IV, *Vinter e a. c. Regno Unito*, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 66069/09; 130/10; 3896/10 e Sez. IV, *Harkins e Edwards c. Regno Unito*, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 9146/07 e 32650/07, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4 luglio 2012.

¹⁹ Cfr. G. D'AMICO, *I detenuti e i loro garanti*, in www.giurcost.org, 2025, num. 2/speciale, V. AIUTI, *Detenzione domiciliare e discriminazione parentale*, in *Diritto penale e processo*, 2025, num. 8 - 9, S. DE DOMINICIS, *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto. Brevi riflessioni a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 2025*, in www.osservatorioaic.it, 2025, num. 5 e, volendo, N. CASTELLANO, *Il diritto alla genitorialità del padre detenuto: dal carcere alla detenzione domiciliare. Note a margine della sentenza n. 52/2025, Corte cost.*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, n. 16/2025, 211 ss.

Il principio di diritto espresso in questa casistica trae origine dal fatto che «la Corte non accetta la logica conseguenza che “tutti i detenuti, se paragonati alle detenute che hanno commesso esattamente gli stessi reati, sono talmente più pericolosi da impedire qualsiasi valutazione individualizzata²⁰», sancendo quindi una valutazione *case by case* da parte dell’Autorità giudiziaria lettone.

Di contro, la sentenza del Giudice costituzionale italiano verteva sulla riunione di due cause accomunate dalla doglianza di rendere effettivo il diritto alla genitorialità del padre detenuto in favore della prole infradiciottenne o maggiorenne ma affetta da grave disabilità.

In particolare, questo caso, conclusosi con una sentenza di illegittimità parziale dell’art. 47-*quinquies*, c. 7, ord. pen., “*limitatamente alle parole « non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»*”, sembra essere di pregio poiché promuove una lettura della detenzione come di un bene recessivo non tanto al miglior interesse del minore, ma al diritto stesso alla genitorialità cristallizzato dalla Costituzione agli artt. 29, 30, 31.

Le due modalità decisorie, seppur convergenti nel merito, hanno seguito due strade differenti: la sentenza EDU, non potendo incidere sul testo legislativo interno, si è limitata a statuire un principio di diritto di direttiva per l’Autorità giudiziaria nazionale; al contrario, la Corte costituzionale ha deciso di arare la via dell’annullamento, espungendo dall’ordinamento la normativa oggetto di vaglio di costituzionalità.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, il volume è un’opera collettanea estremamente puntuale, che reca il merito di illustrare in modo chiaro e ordinato due problemi di rilevanza trasversale, a livello giuridico e non: le differenze (e le discriminazioni) di genere e il carcere.

Sembra pacifico che sia necessario riformare il sistema punitivo considerato nella sua forma attuale, tanto per gli uomini quanto per le donne.

Le donne, tuttavia, scontano la presenza di *handicap* ancora maggiori rispetto alla popolazione penitenziaria maschile, legate soprattutto alla possibilità di essere madri.

Anche se la giurisprudenza costituzionale, sempre puntuale nel garantire i diritti dei detenuti, ha aperto al tema della genitorialità consapevole, della tutela della salute e – non ultimo – all’affettività inframuraria (celebre la sentenza n. 10/2024, pronuncia additiva di principio con cui la Consulta ha riconosciuto il diritto, per i detenuti, a fruire di colloqui intimi e privi di sorveglianza visiva, con l’obbligo per l’Amministrazione penitenziaria di predisporre le c.d. “stanze dell’affettività”), comunque i passi da fare per lo Stato italiano sembrano essere ancora numerosi, dal momento che solo di recente i Tribunali di sorveglianza (e non tutti) si sono mossi per predisporre queste stanze.

Il nodo dell’affettività carceraria sembra essere di particolare suggestione poiché è stato evidenziato che l’intimità e la garanzia dell’unità familiare siano un mezzo per garantire la

²⁰ S. CIUFFOLETTI, *op. ult. cit.*, p. 65.

rieducazione e favorire la riduzione delle recidive una volta che il detenuto sia uscito dal carcere.

Di fatto, anche se vi è una patente difficoltà a garantire questi diritti (che *prima facie* potrebbero essere considerati come un capriccio da parte dell'opinione pubblica), è bene che gli Autori di questo volume abbiano illustrato in modo preciso e chiaro un mondo, quello delle donne (eventualmente madri) detenute, che rischia di essere dimenticato. E così tutte le garanzie giuridiche che dovrebbero essere a questo sottese.